

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ⁽²⁾.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

⁽¹⁾ Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) pesca di gamberetti:
- | | |
|------------|-----------|
| Spagna | 1 421 TSL |
| Italia | 1 776 TSL |
| Grecia | 137 TSL |
| Portogallo | 1 066 TSL |

- b) pesca di pesci/cefalopodi:
- | | |
|--------|-----------|
| Spagna | 3 143 TSL |
| Italia | 786 TSL |
| Grecia | 471 TSL |

- c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palan-gari di superficie:
- | | |
|------------|----------|
| Spagna | 10 unità |
| Francia | 9 unità |
| Portogallo | 4 unità |

- d) tonniere con lenze e canne:
- | | |
|---------|----------|
| Spagna | 10 unità |
| Francia | 4 unità |

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽³⁾.

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.